



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

IV SETTORE: SCUOLA, CULTURA, SERVIZI SOCIALI E SPORT

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

via Bazzocchi 4, tel. 0543/749233 servizi sociali@comune.forlimpopoli.fc.it
www.comune.forlimpopoli.fc.it www.forlimpopolicittartusiana.it

orari di apertura al pubblico (Ufficio Servizi Sociali - sede di Via Bazzocchi 4):
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
il martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00

BANDO DI CONCORSO ANNO 2020 INTEGRATIVO DEL BANDO GENERALE 2018 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

(L.R. 24/2001 e s.m. – Regolamento Comunale per l'assegnazione degli alloggi di ERP approvato, sulla base del testo deliberato dalla Conferenza degli Enti in data 17.09.2008, con Deliberazione di C.C. n. 54 del 29.09.2008 – Deliberazione della Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna 6 giugno 2018 n. 154, recante “Atto unico sull'edilizia residenziale pubblica”– L. 20 maggio 2016 n. 76, relativa alla “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” e successive modificazioni - Dpcm n. 159/2013 - Dpr 445/2000 – D. lgs 286/1998 – L. 189/2002 – L.R. 5/2004 – D. lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016 – 679)

Per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di enti pubblici diversi che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria.

Si evidenzia inoltre che la graduatoria, formulata in esito al presente Bando, sarà utilizzata anche per l'assegnazione degli alloggi di edilizia agevolata di proprietà comunale che si rendessero disponibili durante l'efficacia della graduatoria. La stessa graduatoria potrà altresì essere utilizzata anche per assegnazioni di alloggi di edilizia agevolata comunale o altre risorse abitative a canone calmierato, di proprietà di enti pubblici diversi o enti privati in convenzione con il Comune che si rendessero disponibili durante la sua vigenza. In tal caso, con la partecipazione al Bando, mediante la sottoscrizione e presentazione del relativo modulo di domanda, i concorrenti si dichiareranno edotti che la accettazione in assegnazione di uno di tali alloggi che venisse loro proposto comporterà la automatica ed irrevocabile cancellazione dalla graduatoria di cui sopra.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di ERP (approvato con Delibera C.C. n. 54 del 29.09.2008 in attuazione della L. R. 24/2001) ed in particolare dell'art. 6, è indetto un bando di concorso integrativo per consentire la presentazione di nuove domande e l'integrazione (facoltativa) di quelle già presentate per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa di cui all'art. 21 del sopracitato Regolamento, per i programmi di mobilità ai sensi del Regolamento per la mobilità approvato dalla Conferenza degli Enti in data 09/10/2002 e dal Consiglio Comunale di Forlimpopoli con Deliberazione n. 100/2002, nonché gli alloggi realizzati con particolari finalità di destinazione.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione di un alloggio di ERP dovranno presentare domanda al Comune di Forlimpopoli su apposito modulo, predisposto dal Comune, dal giorno 2 novembre al giorno 17 dicembre 2020 secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per l'invio della domanda è prorogato, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per l'assegnazione, di 7 giorni e cioè fino al 24 dicembre 2020.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma dell'art. 15 della L. R. 24/2001 e s.m. e della deliberazione della Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna 6 giugno 2018 n. 154 "Atto unico sull'edilizia residenziale pubblica" visto l'art. 10 L. R. 5/2004, possono partecipare al concorso i cittadini in possesso dei seguenti requisiti **alla data di presentazione della domanda** :

(N.B. I requisiti indicati nelle seguenti lettere a) e b) devono sussistere in capo al richiedente)

a) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente

Può richiedere l'assegnazione (*Requisito previsto solo per il richiedente*):

a.1) il cittadino italiano;

a.2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;

a.3) familiare, di un cittadino dell'Unione europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19 del D. lgs. 6 febbraio 2007 n. 30;

a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2 del D. lgs. 19 novembre 2007 n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);

a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo⁽¹⁾;

a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale⁽¹⁾ e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo⁽²⁾;

⁽¹⁾In caso di permesso di soggiorno di lungo periodo o permesso di soggiorno biennale scaduti, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n.11050 del 05/08/2006, l'interessato può presentare domanda di partecipazione al bando allegando, a pena di esclusione, la ricevuta della Questura attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, nonché il permesso di soggiorno scaduto. In sede di verifica dei requisiti verrà richiesta all'interessato il permesso di soggiorno di lungo periodo e/o il permesso di soggiorno biennale innovati.

⁽²⁾I cittadini extracomunitari che non sono in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo devono allegare alla domanda, a pena esclusione, oltre alla copia del permesso di soggiorno di validità biennale, anche il certificato del datore di lavoro che attesti la regolare occupazione lavorativa.

b) Residenza o sede dell'attività lavorativa:

(E' richiesto che il solo richiedente possieda uno dei seguenti requisiti):

b.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito del territorio regionale da almeno 3 anni;

b.2) abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Forlimpopoli;

b.3) abbia attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio nel Comune di Forlimpopoli;

b.4) abbia attività lavorativa svolta all'estero. In tal caso, è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale

Ai fini del presente bando per sede dell'attività lavorativa di cui al presente punto b) si intende la titolarità in capo al richiedente di un rapporto di lavoro con impresa avente sede legale o unità produttiva stabilmente ubicata nel territorio del Comune di Forlimpopoli

N.B.: La condizione prevista al punto b.1) ed almeno una di quelle di cui ai successivi punti b.2), b.3), e b.4) devono sussistere entrambe (non sono alternative). La residenza anagrafica o attività lavorativa in Regione da almeno 3 anni di cui al punto b.1) significa che devono essere gli ultimi 3 anni e devono essere continuativi, ovvero non devono esserci interruzioni (Risposta a quesiti in merito alla analoga allora vigente Deliberazione della Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna 9 giugno 2015 n. 15 fornita dal Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative della Regione Emilia – Romagna all'Unione dei Comuni Valle del Savio con PEC del 18.12.2015)

Il soggetto iscritto all'A.I.R.E. del Comune di Forlimpopoli può fare domanda, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno tre anni, **anche non continuativi**

I requisiti indicati nelle seguenti lettere c) d) e) ed f) devono sussistere in capo a tutti i componenti il nucleo familiare avente diritto così come indicato nel modulo di domanda, compreso il richiedente (ai fini del presente bando per nucleo familiare avente diritto si intende quello definito dall'art. 24 della L. R. 24/2001 e successive modificazioni)

c) Limiti della titolarità di diritti reali su beni immobili

(Requisito previsto per tutti i membri del nucleo avente diritto indicati nella domanda di partecipazione al bando)

c.1) i componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50 % di diritto di proprietà, usufrutto, abitazione, sul medesimo alloggio **ovunque ubicato** ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;

Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di ERP:

La titolarità dei diritti sopraindicati nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;

La nuda proprietà di un alloggio, anche al 100 %;

Il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento , a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 560 comma 3 del Codice di Procedura Civile;

Il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura autenticata intercorsa tra le parti

Per tutti i richiedenti , la titolarità dei diritti sopra indicati è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione ISEE presentate, restando nella facoltà del Comune disporre eventuali altre forme di controllo. L'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

d) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o contributi

(Requisito previsto per tutti i membri del nucleo avente diritto indicati nella domanda di partecipazione al bando)

d.1 – I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L. n.513/77 o della L.560/93 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato , sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno ;

d.2 - I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

e) Requisito del “Reddito del nucleo avente diritto” (art.15 comma 1 lettera a) della L. R. n. 24 del 2001):

Ai sensi del punto 1) lettera e) dell'Allegato 1 alla Deliberazione della Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna 6 giugno 2018 n. 154, il requisito del reddito si articola in 2 componenti : l'ISEE e il patrimonio mobiliare.

e.1) Il valore **ISEE** per l'accesso non deve essere superiore a **17.154,00 euro**;

e.2) Il valore del **patrimonio mobiliare** per l'accesso non deve essere superiore a **35.000,00 euro**.

Per verificare il rispetto di tale valore si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

N.B. : Ai fini dell'accesso entrambi i valori , sia l'ISEE che il patrimonio mobiliare, vanno rispettati , in quanto il superamento di uno solo dei 2 limiti è sufficiente per precludere l'assegnazione dell'alloggio erp.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

L'ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);

Il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente ; a tale valore , al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente

Secondo la normativa vigente in materia di ISEE “il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 28 ottobre 1988 n. 470 è attratto ai fini del presente decreto , nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge” (art.3 comma 2 del DPCM n.159 del 2013); al fine della valutazione del requisito del reddito, i soggetti iscritti all'AIRE che non possono presentare l'ISEE in quanto non ricadano nell'ambito di applicazione della disposizione sopra richiamata, sono tenuti in fase di presentazione della domanda e in fase di assegnazione dell'alloggio a presentare l'ISEE simulato, accedendo al portale INPS; tale ISEE simulato ha il valore di un'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, con le relative responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Il Comune valuterà la sussistenza del requisito del reddito e l'attribuzione dei relativi punteggi in base all'ISEE simulato

Il richiedente iscritto all'AIRE , entro il termine stabilito dal Regolamento comunale , e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare stabilmente l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'art.25 , comma 7 , L.R. n. 24 del 2001 e successive modificazioni

f) occupazione illegale o abusiva di alloggio ERP

A pena di inammissibilità della domanda di partecipazione al Bando nessun componente del nucleo familiare richiedente deve possedere illegalmente o senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

TITOLARITA' DEI REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

I requisiti di cui alle lett. a) e b) sono da riferirsi al soggetto richiedente che presenta domanda, i requisiti di cui alle lett. c) d) e f) sono da riferirsi anche agli altri componenti il nucleo avente diritto indicati nella domanda di partecipazione al bando.

Ai sensi dell'art. 24 comma 2° L. R. 24/2001 i requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

Fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande, così come fissato nel presente bando, è possibile integrare la domanda già presentata facendo valere le condizioni sopravvenute.

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, per "nucleo familiare richiedente" s'intende il nucleo formato dal soggetto richiedente e da coloro che, essendo parte del "nucleo avente diritto", sono inseriti nella domanda di partecipazione al presente Bando.

Per "nucleo avente diritto" ai sensi del 3°, 4° e 5° comma dell'art. 24 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i. (così come deve intendersi integrato ai sensi dell'art. 1 commi 6, 37 e 44 della legge 20.5.2016 n. 76 in materia di "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze di fatto") e in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende:

- la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro anagraficamente conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;

- il nucleo formato da conviventi di fatto ai sensi dell'art. 1 comma 6 della legge n. 76/2016, vale a dire due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, risultante dalla relativa certificazione anagrafica;

- i minori in affidamento all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Ai soli fini del calcolo del reddito ISE ed ISEE del soggetto richiedente, per nucleo familiare s'intende quello definito dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni;

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1) Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate esclusivamente sull'apposito modulo predisposto dal Comune di Forlimpopoli, in distribuzione presso la sede dei Servizi Sociali sita al I piano della Casa della Salute di Forlimpopoli, in Via Bazzocchi 4.

Nel predetto modulo sono indicati gli elementi prescritti dal Regolamento Comunale per l'assegnazione degli alloggi di ERP così come approvato con Delibera C.C. n. 54/2008.

Con la firma apposta in calce alla domanda, il concorrente dichiara sotto la propria responsabilità penale di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e s'impegna a produrre, a richiesta e se necessaria, la idonea documentazione probatoria del possesso dei requisiti, come previsto dal presente bando di concorso. Con detta firma inoltre il concorrente esonera l'operatore comunale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.

In particolare, quanto al possesso dei requisiti, il concorrente dichiara nei modi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, che sussistono a suo favore e dei componenti il nucleo familiare richiedente i requisiti stabiliti dal presente bando e quelli prescritti dalla vigente normativa in materia di edilizia residenziale pubblica.

Il richiedente esprime altresì il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della normativa vigente sulla privacy (D Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016 – 679 e successive modifiche)

ATTRIBUZIONI DEL PUNTEGGIO

Sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente nel modulo di domanda sono attribuiti i seguenti punteggi in attuazione di quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'assegnazione sopra citato.

Il punteggio complessivo per la formazione della graduatoria è stabilito in **punti 95 (novantacinque)** suddivisi in **5 categorie** per ognuna delle quali è previsto un tetto massimo:

1.	Condizioni soggettive	punti 25
2.	Condizioni di disagio sociale	punti 20
3.	Condizioni oggettive	punti 20
4.	Condizioni economiche	punti 20
5.	Condizione residenziale	punti 10

CONDIZIONI SOGGETTIVE (punteggio massimo attribuibile 25 punti su 95)
--

Si intendono condizioni connesse al richiedente ed al suo nucleo familiare, come previsto dalla legge regionale.

A-1 Nucleo formato da ultrasettantenni	6
---	----------

Il punteggio si attribuisce se il nucleo richiedente è formato esclusivamente da:

- uno o più ultra-settantenni.
- uno o più ultra-settantenni con minori oppure maggiorenni handicappati a carico.

In caso di coniugi è sufficiente che uno dei due abbia superato i 70 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa e abbia superato i 65 anni.

A-2 Nucleo formato da ultra-sessantacinquenni	3
--	----------

Il punteggio si attribuisce se il nucleo richiedente è formato esclusivamente da:

- uno o più ultra -sessantacinquenni
- uno o più ultra -sessantacinquenni con minori oppure maggiorenni handicappati a carico.

In caso di coniugi è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa

A-3 Presenza nel nucleo richiedente di un ultra-settantenne	3
--	----------

Il punteggio si attribuisce se nel nucleo richiedente è presente un ultrasettantenne che non rientri nella condizione di cui al punto A1.

I punteggi attribuiti per i punti A1 – A2 e A3 non sono cumulabili fra di loro.

PRESENZA NEL NUCLEO RICHIEDENTE DI PERSONA CON HANDICAP

A-4	<u>invalidità totale o non autosufficienza (come definita dalla L.R. 5/1994), cieco assoluto, sordomuto, riconoscimento gravità dell'handicap ex legge 104/1992</u>	8
------------	--	----------

A-5	<u>invalidità pari o superiore al 67% ed inferiore al 100%, cieco con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi</u>	4
------------	--	----------

A-6	<u>invalidità pari o superiore al 50% e inferiore al 67%</u>	2
------------	---	----------

A-7	<u>minore con riconoscimento invalidità civile</u>	6
------------	---	----------

Il punteggio è attribuito per ogni persona invalida o handicappata, la cui condizione sia già stata riconosciuta dalla competente Commissione AUSL, o abbia presentato domanda per ottenere tale riconoscimento in data anteriore alla scadenza del bando. In questo secondo caso il punteggio verrà assegnato con riserva e potrà essere confermato se documentato entro la data di verifica dei requisiti.

SITUAZIONE DI FAMIGLIA

A- 8	<u>Nucleo familiare richiedente composto esclusivamente da un solo genitore e da figli, di cui almeno uno minorenni</u>	5
-------------	--	----------

A- 9	<u>Presenza di figli fiscalmente a carico (punteggio per ogni figlio)</u>	2
-------------	--	----------

A-10	<u>Giovane coppia i cui componenti siano ambedue di età inferiore a 35 anni, sposati , uniti civilmente o conviventi di fatto ai sensi della L. n. 76/2016: in tale ultimo caso la convivenza anagrafica deve sussistere da almeno un biennio.</u>	3
-------------	---	----------

CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE (punteggio massimo attribuibile 20 punti su 95)
--

B-1	<u>Nucleo incluso dai servizi sociali in progetti di assistenza e recupero a fronte di gravi conflitti familiari e/o violenze in famiglia, (comprovate da presentazione di Formale denuncia-querela, con pronunciamento della magistratura)</u>	15
------------	--	-----------

B-2	<u>Nucleo con componente affetto da gravi patologie, già in carico ai Servizi Socio-Sanitari che comportano un carico assistenziale molto elevato e/o a rischio di istituzionalizzazione</u>	5
------------	---	----------

Le situazioni sopra specificate devono risultare da apposite attestazioni o relazioni rilasciate dai Servizi Sociali.

CONDIZIONI OGGETTIVE (punteggio massimo attribuibile 20 punti su 95)

Provvedimento esecutivo di sfratto o ordinanza comunale di sgombero che determini il rilascio coattivo dell'alloggio:

<u>C-1</u>	<u>entro 12 mesi</u>	18
<u>C-2</u>	<u>oltre 12 mesi</u>	9

C-3 Sistemazione precaria, accertata dall'autorità competente o procurata dall'Amministrazione Comunale, determinatasi a seguito di sfratto esecutivo o eseguito 18

C-4 Sentenza o provvedimento giudiziale (comprese le sentenze di fallimento ed i conseguenti decreti di trasferimento della proprietà) muniti di formula esecutiva, comportanti l'obbligo di rilascio dell'alloggio 7

C-5 Allontanamento dall'alloggio messo a disposizione nell'ambito delle prestazioni connesse a contratti di lavoro, a seguito di interruzione non volontaria del rapporto di lavoro e per motivo oggettivo, a condizione che detto rapporto di lavoro abbia avuto durata superiore a due anni 5

C-6 Sistemazione provvisoria procurata (da oltre 12 mesi) dall'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite Agenzie o altri soggetti da essa individuati 15

C-7 Perdita dell'alloggio per separazione legale (giudiziale o consensuale omologata dal giudice) purché dalla sentenza risulti l'obbligo di rilasciare l'alloggio 7

I provvedimenti esecutivi di sfratto non devono essere stati intimati per inadempienze contrattuali, con l'eccezione dei casi per i quali l'Amministrazione comunale attesti che si tratti di soggetti in carico ai servizi sociali e/o in situazione di grave difficoltà economica, determinati da rilevanti problematiche riferite a uno o più componenti del nucleo richiedente, conseguenti ad infortuni o gravi malattie con esito invalidante di grado non inferiore al 46% e che gli stessi producano per il nucleo familiare una forte riduzione reddituale non inferiore al 40% dell'ISE.

Il punteggio di cui ai punti C1 e C2 viene comunque riconosciuto e mantenuto (per i 6 mesi successivi al rilascio volontario dell'alloggio od al termine della sistemazione precaria di cui al punto C3), qualora esso sia avvenuto in presenza di sfratto esecutivo come definito ai sensi dei punti soprarichiamati, anche se la soluzione abitativa autonomamente reperita dall'interessato non corrisponde ai requisiti di precarietà di cui al punto C3

C-8 Alloggio anti-igienico 5

L'anti-igienicità deve essere provata da certificato della competente AUSL che ne attesti la non risanabilità con interventi di manutenzione ordinaria. Il punteggio è attribuibile se il richiedente risiede nell'alloggio almeno da due anni.

I punteggi di cui alle lettere C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 e C8 non sono cumulabili tra di loro.

C-9 Ambienti impropriamente adibiti ad uso abitativo 5

Si fa riferimento ad ambienti privi della destinazione d'uso a civile abitazione.
Il punteggio è attribuibile se il richiedente risiede in tali ambienti almeno da due anni.

C-10 Sovraffollamento:

<u>1 persona oltre gli standard</u>	1
<u>2 persone oltre gli standard</u>	2
<u>3 persone o più oltre gli standard</u>	3

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui sopra si fa riferimento agli standard abitativi così come individuati al successivo art. 16 del vigente regolamento per la assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Il punteggio è attribuibile qualora il sovraffollamento persista almeno da un anno.

CONDIZIONI ECONOMICHE (punteggio massimo attribuibile 20 punti su 95)
--

D-1 Reddito ISEE (da attribuire per fasce di reddito ISEE)

<u>inferiore a € 4.000,00</u>	10
<u>da € 4.000,00 a € 6.999,00</u>	8
<u>da € 7.000,00 a € 9.999,00</u>	6
<u>da € 10.000,00 a € 13.000,00</u>	3
<u>oltre € 13.000,00</u>	0

D-2 Incidenza del canone sul reddito ISE

<u>Superiore o uguale al 55%</u>	10
<u>dal 45% al 54,9%</u>	8
<u>dal 35 % al 44,9%</u>	6
<u>dal 25% al 34,9%</u>	4
<u>dal 15% al 24,9%</u>	2

Qualora sia riconosciuto il punteggio relativo allo sfratto per inadempienza contrattuale, in seguito alla dichiarazione dei Servizi sociali del Comune, il punteggio per incidenza canone reddito eventualmente attribuito verrà rapportato, al momento del controllo preliminare all'assegnazione, all'ammontare del canone effettivamente corrisposto nell'ultimo anno. In ogni caso, ai fini del calcolo del punteggio dell'incidenza canone/reddito il richiedente dovrà presentare copia del contratto registrato e documentazione attestante il pagamento del canone dei 12 mesi precedenti alla verifica dei requisiti.

CONDIZIONE RESIDENZIALE (massimo 10 punti su 95)

E-1 Anzianità di residenza nel Comune alla data di scadenza del Bando

Da oltre 5 fino a 6 anni	1
Da oltre 6 fino a 8 anni	2
Da oltre 8 fino a 10 anni	3
Da oltre 10 fino a 12 anni	4
Da oltre 12 fino a 14 anni	5
Da oltre 14 fino a 16 anni	6
Da oltre 16 fino a 18 anni	8
Oltre 18 anni	10

Tutti i requisiti richiesti devono essere in possesso alla data di presentazione della domanda.

Fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande è possibile integrare la domanda facendo valere le condizioni sopravvenute.

La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme stabilite dalla L. R. 24/2001, dal Regolamento per l'assegnazione approvato con Atto C.C. 54/2008, dal presente Bando e dalla vigente normativa regionale e nazionale in quanto applicabile.

PREVALENZA NELLA GRADUATORIA

L'inserimento in graduatoria delle domande di richiedenti a cui sono stati attribuiti i medesimi punteggi avviene utilizzando i sotto elencati criteri di prevalenza:

1. anzianità di residenza del richiedente all'assegnazione nel Comune
2. grado di invalidità, dando la prevalenza al maggiore;
3. situazione economica con reddito ISEE inferiore.

Qualora la parità persista, si prenderà in considerazione l'anzianità anagrafica con precedenza per i più anziani.

PROCEDURA ED ISTRUTTORIA

Il Comune nel rispetto delle disposizioni della legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e sulla base delle situazioni dichiarate in domanda provvede alla attribuzione in via provvisoria dei punteggi e procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi provvisoriamente attribuiti.

Nella stessa graduatoria provvisoria, in calce alla medesima, sono elencate le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

È facoltà del Comune e della Commissione Assegnazione Alloggi, sia in sede di istruttoria delle domande sia in occasione della formulazione delle graduatorie chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità richieste, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal concorrente (fatti salvi i documenti acquisibili d'ufficio ai sensi del DPR 445/2000).

È altresì facoltà dei medesimi organi disporre d'ufficio accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'Amministrazione Finanziaria, atti ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti prescritti dal Bando.

La graduatoria provvisoria come sopra formata, è pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo pretorio on line del Comune di Forlimpopoli, nonché inserita nel sito internet dell'ACER Forlì - Cesena.

Ai richiedenti emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo di raccomandata.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo pretorio on line, e per gli emigrati all'estero dalla data di spedizione della comunicazione, gli interessati possono presentare motivato ricorso in opposizione alla Commissione Assegnazione Alloggi costituita ai sensi dell'art. 25 della L. R. 24/2001.

Il ricorso deve essere depositato presso il Comune di Forlimpopoli – Ufficio Servizi Sociali, che provvederà a trasmetterlo al Presidente della Commissione Assegnazione Alloggi.

Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il Comune trasmette al Presidente della Commissione di cui all'art 25 della L. R. 24/2001, la graduatoria unitamente ai ricorsi presentati in tempo utile.

Nei successivi 30 (trenta) giorni, la Commissione, esaminate le domande, le documentazioni e gli eventuali ricorsi presentati redige la graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva è pubblicata nell'Albo pretorio on line del Comune di Forlimpopoli, nonché inserita nel sito internet dell'ACER Forlì –Cesena per 30 (trenta) giorni consecutivi, e costituisce provvedimento esecutivo a far tempo dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune.

Prima dell'assegnazione dell'alloggio il Comune, tramite la Commissione di cui all'art 25 della L. R 24/2001 accerta la sussistenza dei requisiti e dei correlati punteggi avvisando il richiedente e dandogli termine di 10 (dieci) giorni per presentare eventuale ricorso alla Commissione.

I concorrenti, per i quali gli accertamenti non siano stati definiti entro il termine di formazione della graduatoria definitiva, vengono collocati con riserva nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per le quali è in corso l'accertamento. Tale riserva viene sciolta al momento della conclusione dell'accertamento e pertanto fino a tale data non si procede ad alcuna assegnazione a favore dei predetti concorrenti. Qualora a seguito della conclusione dell'accertamento il punteggio risulti diverso da quello attribuito, i concorrenti vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento con il punteggio loro spettante.

RACCOLTA DELLE DOMANDE – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

I Cittadini interessati a partecipare al presente Bando di Concorso dovranno far domanda al Comune di Forlimpopoli compilando l'apposito modulo. Per la compilazione del modulo è possibile avvalersi dell'assistenza gratuita dei CAF presenti sul territorio con i quali è stata stipulata apposita convenzione. Le domande devono essere presentate per posta, con lettera raccomandata o consegnata a mano al Comune di Forlimpopoli - Ufficio Protocollo – Piazza Fratti 2 – nei giorni e secondo gli orari di ordinaria apertura al pubblico a partire dal giorno **2 novembre 2020** con scadenza inderogabile alle **ore 12:00 del giorno 17 dicembre 2020**.

Le domande presentate dopo la scadenza di cui sopra saranno escluse dal concorso, intendendosi valide le domande presentate per posta con data di partenza entro i termini, quale risulta dal timbro postale.

Del pari sono escluse le domande non indicanti il reddito o il patrimonio familiare, non compilate negli appositi stampati ovvero compilate in modo parziale o incompleto e non sottoscritte.

Le domande inviate per posta dovranno essere presentate, corredate dalla fotocopia di un documento valido di identità dell'intestatario della domanda e essere spedite con lettera raccomandata indirizzata a:

Comune di Forlimpopoli – Ufficio Servizi Sociali – Piazza Fratti 2 (47034 Forlimpopoli)

Visto il DPR n. 445/2000 ed in particolare gli art. 21 e 38 la domanda che contiene dichiarazione sostitutiva è soggetto ad autenticazione della firma del soggetto partecipante al Bando, tramite apposizione della stessa

in presenza del dipendente addetto ovvero tramite presentazione dell'istanza contenente la dichiarazione unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità.

I lavoratori emigrati all'estero potranno presentare domanda entro le ore 12.00 del giorno 24 dicembre 2020.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra più aggiornata.

CON L'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DECADONO LE GRADUATORIE IN ESSERE

Accertamento dei requisiti prima dell'assegnazione. La Commissione di cui all'art. 25 della L.R. 24/2001 in sede di assegnazione alloggi, provvede a verificare nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile in graduatoria definitiva, l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio, previa acquisizione, tramite gli Uffici Comunali o dell'Azienda Casa, della documentazione necessaria.

Qualora la Commissione accerti la non sussistenza dei requisiti di cui all'art. 15 della L.R. 24/2001 nonché la mancanza o il mutamento di una delle condizioni previste dal Regolamento per l'Assegnazione provvede a darne comunicazione all'interessato il quale può presentare ricorso in opposizione alla stessa Commissione Assegnazione Alloggi.

Il Comune e l'Azienda Casa in relazione a quanto previsto dall'art. 29 della L.R. 24/2001 espletano in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni dichiarate in domanda.

Per la scelta e la consegna dell'alloggio si fa riferimento a quanto disposto dal Regolamento Comunale per l'assegnazione sopra citato.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi E.R.P. è calcolato ed applicato dall'Ente gestore (Azienda Casa) con le modalità e i criteri definiti ai sensi di quanto previsto dall'art.35 della L.R. n. 24 del 8/8/2001 e s.m. , al punto 2) dell'Allegato 1 alla Deliberazione della Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna 6 giugno 2018 n. 154, e dalle deliberazioni assunte dal Comune ai sensi della normativa vigente in materia (Allegato A alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 27/07/2017 e successive modificazioni), e sarà soggetto alle variazioni e alle disposizioni che si renderanno effettive.

ALTRE DISPOSIZIONI

- Ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- Il Comune di Forlimpopoli non si assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni delle domande dipendenti da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Forlimpopoli, lì, 2 novembre 2020

**Il Responsabile del IV Settore
Laura Laghi**